



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data **09 giugno 2022** nel procedimento cautelare iscritto al n. **8548/2022** R.G. proposto nel corso della causa di merito iscritta al n. 8283/2022 R.G.;

promosso da:

Adam STAŃCZAK, Łukasz STAŃCZAK, Krzysztof PRZYBYŁOWSKI, Weronika WAGNER, in qualità di componenti del Consiglio di Gestione e legali rappresentanti *pro tempore* della società di diritto polacco **ASM Group Spółka Akcyjna** e Adam STAŃCZAK anche in qualità di socio di ASM Group Spółka Akcyjna, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Paolo MISERERE e Federico CAMURATI del Foro di Torino;

-PARTI RICORRENTI-

contro:

TRADE S.p.A., con sede in Torino, Corso Francesco Ferrucci 77/9, P.IVA 10717010010, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Konrad FILA, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio TAROCCO e dall'Avv. Nicolò GIORDANA del Foro di Torino;

-PARTE RESISTENTE-

avente ad oggetto: **Ricorso cautelare per sospensione dell'efficacia di delibere assembleari in corso di causa, ex artt. 2378, commi 3 e 4, c.c. - 669 bis, 669 quater e segg. c.p.c.;**

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

1. Premessa.

1.1. Con ricorso datato 5.05.2022, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 5.05.2022, nel corso della causa di merito iscritta al n. 8283/2022 R.G., i signori Adam STAŃCZAK, Łukasz STAŃCZAK, Krzysztof PRZYBYŁOWSKI, Weronika WAGNER, in qualità di componenti del Consiglio di Gestione e legali rappresentanti *pro tempore* della società di diritto polacco ASM Group Spółka Akcyjna e Adam STAŃCZAK anche in qualità di socio di ASM Group Spółka Akcyjna (d'ora in avanti, anche "ASM"), hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"(i) con decreto inaudita altra parte e designazione del Giudice istruttore assegnatario del fascicolo relativo al giudizio di merito e la successiva fissazione di un'udienza ad hoc di discussione, ovvero, in via di subordine,

(ii) previa designazione del Giudice istruttore assegnatario del fascicolo relativo al giudizio di merito e successiva fissazione di un'udienza ad hoc di discussione dinanzi al medesimo,

venga disposta ex art. 2378 c.c. la sospensione dell'efficacia delle delibere TRADE in data 21 e 23 marzo 2022, per tutti i motivi esposti nella presente istanza e nell'atto di citazione in data 29 aprile 2022".

1.2. Con provvedimento in data 17.05.2022 la Presidente di Sezione ha designato alla trattazione del procedimento il Giudice sottoscritto, quale Giudice Istruttore della causa di merito, con delega per l'emissione, occorrendo, del provvedimento ex art. 2378, comma 4, c.c.

1.3. Con provvedimento in data 18.05.2022 il Giudice designato, ritenuto l'insussistenza dell'ipotesi per provvedere con decreto emesso *inaudita altera parte*, non ravvisandosi il requisito della *"eccezionale e motivata urgenza"* ex art. 2378, comma 4, c.c. e non risultando allo stato alcuna ragione di pregiudizio alla eventuale attuazione del provvedimento derivante dalla convocazione della controparte, ha fissato udienza avanti a sé per l'instaurazione del contraddittorio in data 09.06.2022, assegnando alla parte ricorrente termine per il perfezionamento della notifica alla controparte del ricorso e del decreto ed alla parte resistente termine per il deposito di memoria difensiva e la produzione di documenti.

1.4. Si è costituita la parte resistente società TRADE S.p.A. (d'ora in avanti, anche "TRADE"), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Konrad Fila, depositando memoria difensiva, contestando le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"in via pregiudiziale di rito, rigettare il Ricorso per ASM Group, come rappresentata da Adam STAŃCZAK, Łukasz STAŃCZAK, Krzysztof PRZYBYŁOWSKI e Weronika WAGNER per difetto di rappresentanza, e per Adam STAŃCZAK per difetto di legittimazione attiva;

- in subordine, sempre preliminarmente, sospendere il presente procedimento per la pendenza della causa connessa avanti il Tribunale Distrettuale di Varsavia avente numero XVI GC 729/21;

- nella denegata ipotesi in cui non ritenga sospendere il presente procedimento, rigettare nel merito il Ricorso per insussistenza dei presupposti del pregiudizio irreparabile, del fumus boni juris e, comunque, per la manifesta infondatezza dello stesso;

- con vittoria di spese, competenze professionali e spese generali ai sensi del D.M. 55/2014 del presente grado di giudizio."

2. Sull'ammissibilità del ricorso.

2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità del predetto ricorso, ai sensi dell'art. 2378 c.c.

2.2. Tale articolo disciplina come segue il procedimento di impugnazione delle delibere assembleari delle S.p.A.:

"L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.

Il socio o i soci oppositori devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.

Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione.

In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.

Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci oppositori prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma dell'articolo 2377.

I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.”

3. Sul *fumus boni iuris*.

3.1. Ciò premesso, nel caso di specie non si ravvisa, peraltro, il requisito del *fumus boni iuris*.

3.2. Invero, a sostegno della propria domanda di sospensione dell'efficacia delle delibere della società TRADE S.p.A. in data 21 e 23 marzo 2022, le parti ricorrenti hanno dedotto, in sintesi:

- che TRADE è una società di diritto italiano, il cui capitale sociale pari ad Euro 120.000,00, è integralmente rappresentato da azioni di proprietà del socio unico ASM, società di diritto polacco quotata alla borsa di Varsavia (docc. 4, 6 Atto di Citazione);

- che l'adozione di dette delibere TRADE del 21 e 23 marzo 2022 impugnate rappresenta il riflesso di una più ampia, ingiusta e illegittima iniziativa riconducibile ai soci fondatori di ASM Szymon PIKULA e Marcin SKRZYPIEC nei confronti di Adam STAŃCZAK, quale altro socio fondatore e componente dell'attuale Consiglio di gestione di ASM in carica; l'ingiusta e illegittima iniziativa intrapresa da Szymon PIKULA e Marcin SKRZYPIEC non è che l'epilogo sul fronte italiano di una più ampia e articolata controversia, che ha interessato, e interessa tuttora, la compagine societaria di ASM, o meglio i suoi soci fondatori, Szymon PIKULA e Marcin SKRZYPIEC, ostili all'altro socio fondatore Adam STAŃCZAK;

- che tale controversia è fonte di altrettanti procedimenti, anche giudiziali, in Polonia, nei quali si contrappongono, direttamente e indirettamente, i suddetti soggetti, con l'esclusiva finalità di far dichiarare l'illegittimità della nomina dell'attuale Consiglio di gestione di ASM (in persona di Adam STAŃCZAK, Łukasz STAŃCZAK, Krzysztof PRZYBYŁOWSKI e Weronika WAGNER) e così precluderne qualsivoglia operatività, e, al contempo, preservare strumentalmente i poteri del precedente Consiglio di gestione decaduto (nelle persone di Dorota KENNY, Andrzej NOWAK e Jacek PAWLAK); ciò al fine di contrastare il socio Adam STAŃCZAK e giungere ad una gestione

egemone da parte di Szymon PIKULA e Marcin SKRZYPIEC di ASM e, indirettamente, delle società dalla stessa controllate;

- che tutti i provvedimenti resi in detti giudizi da parte del Tribunale di Varsavia hanno confermato la validità ed efficacia delle delibere dell'assemblea soci e del Consiglio di sorveglianza ASM del 22 e 24 aprile 2021 di nomina del Consiglio di gestione nella sua attuale composizione (i.e. Adam STAŃCZAK, Łukasz STAŃCZAK, Krzysztof PRZYBYŁOWSKI e Weronika WAGNER), con ogni effetto sotto il profilo della legale rappresentanza della società ASM;

- che tali fronti, anche contenziosi, in Polonia interessano direttamente anche la partecipata italiana TRADE, il cui amministratore unico dott. Konrad FILA, fin da gennaio scorso ha disatteso le reiterate richieste di convocazione dell'assemblea TRADE da parte di Adam STAŃCZAK (ex art. 2367 primo comma, c.c.); ciò, salvo presentarsi «per mera cortesia» all'assemblea a quel punto convocata (ex art. 2406 c.c.) dal collegio sindacale TRADE dell'epoca per il giorno 21 marzo 2022 e comunque rifiutarsi di aprirla e presiederla, per poi presiedere in pari data, l'assemblea ordinaria di TRADE per la nomina sua ad amministratore unico e dei nuovi componenti del Collegio Sindacale e, a distanza di due giorni, in data 23 marzo, quella straordinaria, apparentemente totalitaria, in entrambi i casi con la partecipazione di soggetti (i.e. Dorota KENNY e Jacek PAWLAK, già componenti del precedente Consiglio di gestione ASM revocato) privi tuttavia di qualsivoglia legittimazione a rappresentare il socio unico ASM;

- che emerge, quindi, con tutta evidenza, la strumentalità, illegittimità e ingiustizia di dette adunanze del 21 e 23 marzo 2022 e la conseguente inesistenza, nullità, annullabilità e, in ogni caso, insanabile invalidità, delle relative delibere ivi assunte e impugnate con l'atto di citazione, con tutte le declaratorie del caso da parte di codesto Tribunale, dinanzi al quale si formula, con il presente atto, nelle more dei necessari accertamenti in sede ordinaria, la sospensione, in via provvisoria cautelare, dell'efficacia ex art. 2378, terzo comma, c.c.;

- che, infatti, le delibere del 21 e 23 marzo 2022 impugnate risultano inficiate da gravi vizi in relazione alla mancata partecipazione del socio ASM, non potendosi ritenere che lo stesso sia stato validamente rappresentato dai precedenti amministratori ivi comparsi (Dorota KENNY e Jacek PAWLAK), cessati dalla carica e privi di qualsivoglia potere di legale rappresentanza e di esprimerne validamente il voto per ASM, e in assenza dei componenti dell'attuale Consiglio di gestione, che pure avevano cercato di addivenire ad un'assemblea sociale TRADE;

- che dette delibere del 21 e 23 marzo 2022 impugnate sono del tutto strumentali ad alimentare i tentativi messi in atto dai soci di ASM, Szymon PIKULA (con la madre Tatiana PIKULA) e Marcin SKRZYPIEC di estromettere Adam STAŃCZAK da ASM e quindi destituire l'attuale organo gestorio della società polacca di ogni sua prerogativa, frutto della medesima "strategia" già attuata in Polonia, adoperata a costo di compromettere l'operatività delle società del gruppo, i rapporti di questo con la banca finanziatrice e, per quanto qui interessa, l'operatività della stessa TRADE;

- che detta strategia dei soci ostili ad Adam STAŃCZAK è risultata smentita da tutta una serie di pronunce del Tribunale di Varsavia che hanno tutte confermato la legittimità del Consiglio di gestione di ASM nella sua attuale composizione, e segnatamente:

(i) l'ordinanza del Tribunale di Varsavia, in data 19 aprile 2021 che ha sospeso il diritto di voto dei soci Szymon PIKULA (con la madre Tatiana PIKULA) e Marcin SKRZYPIEC nell'assemblea soci ASM (doc. 10 atto di citazione);

(ii) l'ordinanza del Tribunale di Varsavia in data 21 maggio 2021, che ha respinto la domanda cautelare da parte di Szymon PIKULA e Marcin SKRZYPIEC per la sospensione dell'efficacia delle delibere del 22 e 24 aprile 2021 di nomina degli organi di controllo e gestorio di ASM attualmente in carica (doc. 13 atto di citazione);

(iii) l'ordinanza del Tribunale di Varsavia in data 24 giugno 2021, che ha accolto la domanda cautelare da parte di Adam STAŃCZAK per la sospensione dell'efficacia delle delibere dell'assemblea soci ASM del 31 maggio 2021, convocata dagli amministratori revocati Dorota KENNY e Jacek PAWLAK (evidentemente su mandato di Szymon PIKULA e Marcin SKRZYPIEC) per la revoca dell'attuale Consiglio di gestione di ASM (doc. 14 atto di citazione);

(iv) l'ordinanza del Tribunale di Varsavia in data 15 ottobre 2021, che ha accolto la domanda cautelare da parte di Adam STAŃCZAK per la sospensione dell'efficacia delle delibere dell'assemblea soci ASM del 22 settembre 2021 (nuovamente) convocata dal decaduto Consiglio di gestione sempre nel tentativo di revocare gli attuali amministratori (doc. 15 atto di citazione);

(v) l'ordinanza del Tribunale di Varsavia in data 13 aprile 2022, che ha respinto il reclamo avverso il provvedimento cautelare ottenuto da Adam STAŃCZAK, che aveva disposto la sospensione del diritto di voto nell'assemblea ASM anche delle società di comodo appositamente costituite o acquisite da Szymon PIKULA e Marcin SKRZYPIEC al fine di "aggirare" l'inibizione dei propri diritti di voto disposta con la precedente ordinanza del 19 aprile 2021 (doc. 16 atto di citazione):

- che Konrad FILA, pur consapevole degli esiti dei giudizi sopra richiamati ha comunque presieduto in data 21 marzo 2022 un'assemblea soci TRADE "parallela" con i sedicenti legali rappresentati della società Dorota KENNY e Jacek PAWLAK, gli stessi che avevano convocato le (presunte) assemblee ASM del 31 maggio e 22 settembre 2021, adottando delibere la cui efficacia è stata sospesa dal Tribunale di Varsavia (docc. 14 e 15 atto di citazione);
- che la matrice che ha portato all'adozione delle delibere TRADE del 21 e 23 marzo 2022 impugnate è esattamente la stessa che ha portato all'adozione delle suddette delibere assembleari ASM in data 31 maggio e 22 settembre 2021, conegginate *ad hoc* da parte dei medesimi Szymon PIKULA e Marcin SKRZYPIEC nel tentativo di esautorare l'attuale Consiglio di gestione dei propri poteri, la cui efficacia è stata tuttavia sospesa dal Tribunale di Varsavia che ne ha riconosciuto la strumentalità con i provvedimenti di cui ai precedenti punti 3.3 (iii) e (iv);
- che, pertanto, anche solo ad una cognizione sommaria dei fatti di causa, si ritiene che il Tribunale di Torino, recependo i provvedimenti resi dal Tribunale di Varsavia, non potrà che ritenere sussistente in questa sede (perlomeno) la verosimile sussistenza dei profili di invalidità delle delibere del 21 e 23 marzo 2022, poiché adottate con il voto di soggetti non legittimati a rappresentare il socio unico ASM, e quindi ritenere integrati i presupposti per la sospensione dell'efficacia delle suddette delibere, in attesa degli esiti dello stesso giudizio di merito.

3.3. Si deve preliminarmente chiarire che con la prima delibera impugnata del 21 marzo 2022 si è tenuta l'assemblea ordinaria della società TRADE presso la propria sede operativa, avanti al notaio verbalizzante dott. Giandomenico BONITO di Torino, dove l'Amministratore Unico ha assunto la presidenza ammettendo alla discussione il Socio Unico rappresentato dai membri del formale Consiglio di Amministrazione signori Dorota KENNY e Jacek PAWLAK, quali amministratori risultanti nella visura camerale estratta dal KRS nella medesima mattina del 21 marzo 2022. L'assemblea, dato atto che tutti i componenti del Collegio Sindacale avevano rassegnato le dimissioni con comunicazione pervenuta alla società in data 22 febbraio 2022, ha deliberato la nomina dei membri effettivi e supplenti del nuovo Collegio Sindacale e la conferma di Konrad FILA quale Amministratore Unico della Società sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024 (cfr. doc. 1 delle parti ricorrenti e docc. 18 e 19 della parte resistente).

3.4. Con la seconda delibera impugnata del 23 marzo 2022 si è poi riunita l'assemblea straordinaria degli azionisti della società TRADE presso lo studio del notaio verbalizzante dott. Giandomenico BONITO. L'assemblea ha modificato gli artt. 11 e 33 dello Statuto sostituendo la clausola compromissoria arbitrale con una clausola di foro ordinario ritenendo più idoneo, stante la situazione di forte tensione data dal contenzioso legale in POLONIA, affidare qualsivoglia futura ed eventuale questione giuridica di TRADE alla magistratura ordinaria (cfr. doc. 2 delle parti ricorrenti e doc. 22 della parte resistente).

3.5. Tutto ciò chiarito, si deve osservare che, come correttamente eccepito dalla parte resistente, il Registro degli Imprenditori del Registro Nazionale Giudiziario in Varsavia (d'ora in avanti, per brevità, "KRS") ha pacificamente rifiutato più volte la richiesta del sig. Adam STAŃCZAK di modificare i nominativi del consiglio di amministrazione di ASM, riconoscendo quali membri del consiglio di amministrazione i signori Dorota KENNY, Andrzej NOWAK e Jacek PAWLAK (cfr. docc. 5, 7, 9, 10, 11 della parte resistente).

Ora, come chiarito dai pareri legali prodotti dalla parte resistente (cfr. docc. 9, 10, 11 della parte resistente), a seguito dei procedimenti giudiziari pendenti presso il Tribunale di Varsavia evidenziati e documentati dalle parti ricorrenti, emerge quanto segue:

- il Giudice KRS ha sospeso il procedimento di registrazione del contestato Consiglio di Amministrazione della società di diritto polacco ASM composto dai signori Adam STAŃCZAK, Łukasz STAŃCZAK, Krzysztof PRZYBYŁOWSKI e Weronika WAGNER, sino alla conclusione del procedimento giudiziale pendente in POLONIA;

- sebbene l'iscrizione all'interno del KRS abbia valore dichiarativo, l'art. 17 § 1 della Legge polacca sul Registro Giudiziario Nazionale stabilisce che, nelle relazioni esterne e per il terzo in buona fede (quale deve ritenersi la società TRADE), vige la presunzione che solo le persone iscritte nel KRS possano rappresentare la società;

- dalla decisione del 10 maggio 2021 del Giudice KRS deve ritenersi che allo stato non sussistono elementi certi capaci di confermare che vi sia stata una regolare ed efficace nomina ad amministratori di ASM del predetto preteso Consiglio di Amministrazione;

- per gli effetti del diritto polacco, ad oggi devono ancora essere considerati quali amministratori di ASM i componenti del formale Consiglio di Amministrazione i signori Dorota KENNY, Andrzej NOWAK e Jacek PAWLAK;

- ai sensi degli art. 423 § 1 e 425 § 5 c.s.c. [codice delle società commerciali polacco] l'impugnazione delle delibere dell'assemblea degli azionisti non provoca la sospensione della procedura di registrazione presso il KRS; il tribunale di registro ha comunque la facoltà, ma non l'obbligo di sospendere tale procedura; ciò significa che l'impugnazione delle delibere, in linea di massima, non dovrebbe influire sull'iscrizione dei dati oggetto delle stesse presso il KRS; il tribunale competente per l'effettuazione della registrazione ha però la facoltà di sospendere la procedura, ovviamente nei casi in cui acquisisca informazioni che producono in lui dubbi sulla validità o sull'efficacia degli atti sulla base dei quali sia stata richiesta l'iscrizione al KRS; considerate le norme in oggetto ed il fatto che il Tribunale di Varsavia abbia sospeso la procedura di iscrizione al KRS delle delibere di modifica della composizione degli organi di ASM, è chiaro come lo stesso sia giunto alla conclusione che tali registrazioni possono essere illegittime;

- dunque, emerge la buona fede del comportamento dell'Amministratore Unico della società TRADE, il quale per individuare chi attualmente riveste la carica di amministratore del Socio Unico ASM (e sia quindi legittimato a rappresentarlo) ha fatto riferimento al KRS ed ai nominativi ivi riportati; l'Amministratore Unico della società TRADE, infatti, oltre a tenere in considerazione le delibere di ASM dell'aprile 2021, ha dovuto e deve rapportarsi:

- sia con le accuse mosse contro l'*iter* adottato per lo svolgimento dell'assemblea degli azionisti del 22 aprile 2021;
- sia con il fatto che verso le delibere di ASM dell'aprile 2021 sono state sollevate eccezioni molto gravi;
- sia con il fatto che è attualmente pendente la lite Polacca proprio atta a determinare l'inesistenza di tali delibere dell'aprile 2021;
- sia con il fatto che il Giudice KRS ha negato l'iscrizione delle modifiche degli organi;
- sia con l'ulteriore fatto che attualmente comunque il KRS non ha proceduto all'iscrizione dei nominativi del contestato Consiglio di Amministrazione della società di diritto polacco ASM composto dai signori Adam STAŃCZAK, Łukasz STAŃCZAK, Krzysztof PRZYBYŁOWSKI e Weronika WAGNER, sospendendo la procedura.

Pertanto, come correttamente evidenziato dalla parte resistente, il dubbio di legittimità delle delibere ASM dell'aprile 2021 in seno allo stesso Giudice KRS, unitamente alle indicazioni pervenute dai vari legali polacchi interpellati sulla questione (cfr. docc. 9, 10, 11 della resistente) hanno necessariamente imposto alla società TRADE un atteggiamento conservativo e prudente, mirato a salvaguardare l'avviamento aziendale, le maestranze, le relazioni commerciali in essere e la continuità con il passato almeno sino a quando l'autorità giudiziaria competente in Polonia non avrà definito il contenzioso legale in questione.

3.6. Alla luce dei rilievi svolti, entrambe delibere impugnate devono ritenersi legittimamente assunte.

4. Sul *periculum in mora*.

4.1. Inoltre, come correttamente eccepito dalla parte resistente, nel caso di specie difetta anche il requisito del *periculum in mora*.

4.2. Invero, sul punto le parti ricorrenti hanno dedotto, in sintesi:

- che il requisito del *periculum in mora* è rappresentato dalla compressione dei diritti di ASM quale socio unico di TRADE, nonché dell'esigenza della stessa TRADE ad essere gestita da un organo amministrativo regolarmente nominato secondo la legge e lo statuto; diritti la cui lesione comporta instabilità e incertezza destinate a ripercuotersi negativamente sull'attività della società;
- che ciò risulta evidente solo che si consideri: (i) l'imminente approvazione del bilancio d'esercizio 2021, di cui nulla è dato sapere ad oggi; (ii) l'imminente redazione del bilancio consolidato di ASM, la cui finalizzazione è impossibilitata dalla reticenza dell'amministratore unico di TRADE a relazionarsi con l'attuale Consiglio di gestione di ASM, (iii) la necessità per ASM di far fronte alle reiterate richieste da parte della banca finanziatrice di tutta una serie di informazioni finanziarie delle società controllate, inclusa TRADE, più volte chieste ma negate dal suo amministratore unico;
- che al riguardo, si rammenta che con comunicazione in data 31 gennaio 2022 (doc. 20 atto di citazione) ASM, in persona del presidente del Consiglio di gestione, Adam STAŃCZAK informava innanzitutto compiutamente Konrad FILA, nella sua qualità di amministratore unico di TRADE, della situazione venutasi a creare in capo al socio ASM e del relativo avvicendamento dei suoi organi gestori, fornendo tutta la documentazione di supporto ed invitando il medesimo Konrad FILA, tra l'altro, (i) a convocare formalmente un'assemblea ordinaria di TRADE «entro e non oltre il 18.02.2022, con all'ordine del giorno le modifiche agli organi di gestione di Trade, ovvero la revoca dell'attuale direttore [rectius, amministratore] di TRADE e la nomina di un nuovo direttore», (ii) a non attuare cambiamenti di personale nelle aree finanziarie e amministrative, e, comunque, (iii) a fornire indicazioni e relativi documenti in merito alla collaborazione di TRADE con i propri subappaltatori e relativi promotori e merchandiser;
- che detta richiesta non veniva riscontrata da parte dell'amministratore unico di TRADE, sicché Adam STAŃCZAK sollecitava nuovamente la richiesta convocazione dell'assemblea soci, con comunicazione in data 4 febbraio 2022 (doc. 21), con la quale chiedeva altresì l'invio di tutta la documentazione finanziaria della società richiesta da mBank S.A. (i.e. l'istituto di credito polacco finanziatore del gruppo ASM) (mBank) entro il 10 febbraio 2022, tenuto conto, tra l'altro, della scadenza al 31 marzo 2022 delle rate dei finanziamenti a sostegno del Gruppo ASM in corso con la stessa banca; anche detta richiesta restava priva di riscontro;
- che emergeva nel frattempo anche la circostanza (di cui si dà atto anche nel bilancio TRADE al 31.12.2020) della notifica a TRADE di un verbale conclusivo dell'ITL di Torino di ispezione relativo al periodo 1/08/2015-31/12/2019, per il quale veniva accantonato un fondo di Euro

500.000, calcolato sulla base delle sanzioni irrogate; nessuna informativa veniva fornita dall'amministratore unico di TRADE a fronte delle richieste di chiarimento al riguardo da parte di ASM, a sua volta sollecitate dalla banca finanziatrice del gruppo;

- che si è di recente appreso che, disattendendo l'espressa richiesta del socio ASM fin dal 31 gennaio 2022 di astenersi dal porre in essere «cambiamenti di personale nelle aree finanziarie e amministrative» della società, veniva licenziata – e soppressa la relativa funzione – la responsabile di tutta l'amministrazione di TRADE, Marina SALLUSTO, con ciò privando la società di una persona chiave nell'organizzazione aziendale;

- che, inoltre, non pare secondario rilevare che il 100% delle azioni di TRADE è gravato da un pegno a favore della banca polacca mBank (docc. 6 e 35 atto di citazione), a garanzia dei finanziamenti di lungo termine di quest'ultima al Gruppo ASM, le cui condizioni sono state espressamente accettate anche da Konrad FILA per conto di TRADE con un apposito Acknowledgment of Pledge (doc. 36 atto di citazione);

- che, pertanto, la conferma nella carica di amministratore unico di Konrad FILA di cui alla delibera del 21 marzo 2022, tenuto conto della reticenza del medesimo rispetto alle richieste di mBank di condivisione della documentazione finanziaria di TRADE (doc. 20, 21 atto di citazione), si pone in contrasto con gli stessi interessi di TRADE e con gli obblighi assunti da ASM – ed accettati anche da TRADE – nei confronti della banca finanziatrice, la quale, da una gestione della stessa TRADE non in linea con detti accordi potrebbe subirne un pregiudizio, che si rifletterebbe inevitabilmente sull'assetto complessivo del Gruppo ASM il cui funzionamento poggia proprio sulla disponibilità finanziaria garantita da mBank.

4.3. In realtà, si deve innanzitutto osservare che l'Amministratore Unico risulta aver agito nell'esclusivo interesse della società TRADE, come dimostrato sia dai positivi risultati ottenuti dal medesimo (cfr. doc. 2 della parte resistente) sia dalla totale assenza di qualsivoglia tipo di rimprovero da parte del Socio Unico.

In secondo luogo, deve rilevarsi che le richieste del sig. Adam STAŃCZAK sono state disattese in quanto provenienti da un soggetto che, sulla base dei plurimi pareri legali e delle risultanze del KRS, l'Amministratore Unico non poteva riconoscere capace di rappresentare il Socio Unico ASM, secondo quanto si è detto in precedenza.

In ogni caso, l'Amministratore Unico risulta aver comunque preso contatti con l'istituto di credito mBank, rendendosi disponibile a fornire qualsiasi informazione di TRADE ritenuta necessaria (cfr. doc. 27 della parte resistente).

Quanto ai rilievi delle parti ricorrenti sul verbale conclusivo dell'ITL di Torino di ispezione relativo al periodo 1.08.2015-31.12.2019, per il quale veniva accantonato un fondo di Euro 500.000,00 calcolato sulla base delle sanzioni irrogate, la resistente ha chiarito che:

- l'accantonamento si è reso necessario a seguito della sentenza n. 191/2022 del Tribunale di Torino, attualmente oggetto di impugnazione;

- tuttavia, ai fini di cautela, l'Amministratore Unico ha previsto un accantonamento, ritenendo di non dover fornire alcuna giustificazione al sig. Adam STAŃCZAK, per le ragioni esposte in precedenza.

4.4. Del resto, l'art. 2378, comma 4, c.c., richiamato in precedenza, impone al giudice una valutazione comparativa tra il pregiudizio che subirebbero gli attuali ricorrenti dall'esecuzione delle delibere TRADE impuginate e quello che subirebbe quest'ultima società dalla sospensione dell'esecuzione delle delibere stesse.

Nel caso di specie, la sospensione dell'efficacia delle delibere TRADE impuginate che, come si è detto, si sono limitate ad assumere gli atti necessari e/o opportuni per la vita della società (in particolare, la nomina di un nuovo collegio sindacale in sostituzione di quello dimissionario e la sostituzione della clausola compromissoria arbitrale con una clausola di foro ordinario ritenuto più idoneo) trasferirebbe il rischio della lunghezza del processo sulla società stessa.

Inoltre, la sospensione dell'efficacia delle delibere TRADE impugnate comporterebbe l'impossibilità di giungere alla approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 entro il termine ultimo del 30 giugno (è, infatti, richiesta per legge la redazione ed il deposito della relazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2429 cod. civ.) e priverebbe la società della possibilità di fruire delle attività demandate per legge all'organo di controllo, con le evidenti conseguenze nei confronti del ceto bancario e dei fornitori.

Per contro, il mantenimento degli effetti della nomina di un nuovo collegio sindacale, della fissazione della durata della carica dell'organo amministrativo e della eliminazione della clausola compromissoria sino alla definizione del giudizio di merito sarebbe sostanzialmente privo di pregiudizi concreti per il Socio Unico ASM.

5. Conclusioni.

5.1. In conclusione, la carenza sia del requisito del *fumus boni iuris* sia del requisito del *periculum in mora* comporta la necessità di rigettare il ricorso.

5.2. Trattandosi di ordinanza pronunciata a seguito di ricorso depositato *in corso di causa*, il Giudice non deve pronunciarsi sulle spese della presente fase cautelare, come si ricava dall'art. 669-septies, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale soltanto «*se l'ordinanza di incompetenza o rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare*».

P.Q.M.

Visti gli artt. artt. 2378, commi 3 e 4, c.c., 669 bis, 669 quater e segg. c.p.c.:

R I G E T T A

la domanda cautelare proposta dalle parti ricorrenti di sospensione dell'efficacia delle delibere TRADE S.p.A. in data 21 e 23 marzo 2022.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 13 giugno 2022.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA